

1912

14 – 24 febbraio

SENTENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA
NELLA CAUSA TRA
BORBONA E POSTA
PER
LA TENUTA DI VALLEMARE

2001

trascrizione di **Roberto Mancini**

(dalla copia conservata nell'Archivio storico del Comune di Posta)

LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

Sezione Civile

Intervenendo l'Ill^{mo} Sig. Comm. Michele De Santi Consigliere anziano ff. di Presidente e il relatore della causa Comm. De Santi stesso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa tra

Il Comune di Posta = ricorrente

E

Il Comune di Borbona = resistente

Diritto

- I° Osserva il Supremo Collegio che non abbia alcun fondamento giuridico l'eccezione d'inammissibilità. Senza dubbio l'Art. 573 del Codice di Procedura Civile prescrive che il ricorso per Cassazione debba contenere la esposizione sommaria dei fatti, ma a prescindere dal vedere se l'inadempienza dell'accennata prescrizione possa rientrare in quel difetto di forme, di certo essenziali, le quali pel N° 1 del successivo Art° 528 importa la nullità del ricorso, è chiaro che nel silenzio della Legge, bandita altresì dal nostro sistema processuale ogni rigore di formole, non sia possibile pretendere che l'esposizione del fatto abbia una speciale sede ed unico contesto. Quel che occorre è ch'essa spieghi a sufficienza i motivi del ricorso; e nel caso, il Comune di Posta, diede sufficiente ragione delle sue doglianze quando accennò al contenuto del rogito del 1793, in relazione ai più antichi del 1534; del 1535 e del 1572, alle domande del Comune di Borbona ed alle sue eccezioni e quando pose a riscontro la decisione impugnata con l'obbietto del gravame principale e dell'incidentale.
- II° Osserva che nel merito il ricorso stesso sia più che giustificato così per alcune delle addotte violazioni di legge, come per la motivazione manchevole. E per fermo, è noto il dotterio: Cum in verbo nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis questio¹.

Di fronte alla evidenza delle parole, l'indagine di volontà non è lecita laddove quelle parole abbiano un significato giuridico, nel senso di riferirsi o di rappresentare un atto od un negotio giuridico.

Se pertanto la sentenza impugnata riconosceva in fatto che le parti contraenti definirono censuazione il contratto stipulato col rogito del 1793, che più volte si spiegarono di essersi con esso voluto cedere dalla Casa Farnese al Comune di Borbona il diretto dominio della tenuta di Vallemare, non si comprende come abbia potuto la Corte di Appello riscontrarvi invece una cessione di dominio utile, ossia una costituzione enfiteutica, massime poi se si ha presente che il Comune di Posta aveva dedotto che bisognasse tener conto del diritto al laudemio ed alla devoluzione, anche ceduti dalla casa Farnese, i quali bastavano indubbiamente a dimostrare che la detta Casa si privasse di quel dominio, cui codesti patti erano inerenti.

La Corte non si dié carico di questo importantissimo argomento, quasiché il laudemio (in laudem domini) si potesse dal dominio utile imporre al dominio diretto e non già da questo a quello e che la devoluzione non importasse la costituzione della piena

¹ (*traduzione*) quando nella parola non c'è ambiguità, non si deve ammettere una indagine di volontà

proprietà a vantaggio del direttario ob canones non solitos.

E' vero che la Corte a giustificazione del proprio assunto nota che la locuzione di dominio diretto fosse inesatta, e fosse adoperata per trovarsi i terreni componenti la tenuta di Vallemare in parte censita ed in parte non censita e che d'altronde si fosse convenuto un annuo canone inalterabile modo durante a prò della casa Farnese, il quale canone oltre all'essere il corrispettivo del dominio utile, costituiva il riconoscimento del dominio del concedente.

Ma in così dire si'impigliò in un'inesplicabile confusione di fatti e di principi giuridici. In effetti, se essa ritenne che una porzione delle terre di Vallemare fosse censita e per la censuazione e costituzione d'enfiteusi significavano un medesimo negotio giuridico, venne così a disconoscere che di quella porzione fossero d'omini utili i censuari; e poiché costoro già da tempo antichissimo pagavano a casa Farnese il loro canone in agnitionem dominii rispetto ad essi non era possibile parlare di cessione di dominio utile. Come potevano essere pregiudicati tanti possessori estranei al contratto? E se stabili in fatto che l'annuo canone di Duc. 86.14½ fosse precisamente quello, che ab antiquo si esigeva per la parte tagliata del latifondo, ossia dai soli coloni o censuari, come chiamava i possessori dei terreni il mentovato atto, non pose attenzione alla circostanza salientissima che per tutta la parte non censita (cioè proprio per quella che avrebbe potuto formare oggetto della concessione) sarebbe mancato il corrispettivo. La qual parte, si noti bene, costituirebbe la differenza fra 2728 coppe e l'estensione totale di 30.000. La Corte dié molto peso alla parola canone, che nell'istrumento del 1793 si legge, ma non si avvide che canone fosse una parola generica, la quale nei passati secoli si usava negli atti notarili a rappresentare una qualsiasi prestazione periodica, in denaro o in derrate, temporanea o perpetua e che veniva determinata con appellativi rispondenti alla qualità della prestazione.

Or bene, nel detto rogito, dicendosi di essersi convenuto il perpetuo ed inalterabile annuo canone o prestazione censuale, modo durante di Duc. 86.14½ si spiegava a sufficienza di qual sorta di canone si trattasse. Una enfiteusi od un affitto perpetuo vi era già, ma gli enfiteuti o meglio i coloni perpetui, non eran pregiudicati. Altra enfiteusi non si creava, per nulla accennandosi all'obbligo di migliorare i terreni rimanenti, che è e fu lo scopo precipuo di simigliante contratto. Epperò tutt'altro avrebbe potuto la Corte di merito riscontrarvi, all'infuori dell'enfiteusi. Il significato della parola era manifesto: censuazione; e poiché questa era una figura di contratto a se (censo della specie riservativo) non poteva la Corte dipartirsi dal significato della parola per un'arbitraria indagine di volontà, che con quel significato era in perfetta antitesi.

Oppone il Comune resistente che al Comune di Posta mancasse l'interesse di far determinare la vera materia giuridica del contratto del 1793; ma s'inganna. La sentenza impugnata avvertì che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidente prodotto dal Comune di Posta s'imbattesse nell'ostacolo do cosa giudicata; e poiché quanto in questa sede deduce lo stesso Comune, tende a conseguire l'accoglimento del detto gravame, di mancanza d'interesse non può parlarsi. Senonché altra censura, per lo meno di difetto di motivi, merita la sentenza, ed è quella rilevata col secondo mezzo.

Il Comune di Posta aveva sostenuto in seconde cure che non potesse la Casa Farnese cedere quel che mai aveva acquistato. Nell'istrumento del 22 Gennaio 1535, l'Università anzidetta fece il donativo al suo feudatario Cornesio di omnia et singula ter-

ritoria praeter tamen pasqua quae reperirentur occupata ac detempta²; e lo ricordava la Corte medesima. Ora con l'appello incidentale si eccepiva che il mentovato Comune avesse conservato dei diritti dominicali³ su Vallemare non ostante l'accennato donativo, la qual cosa affermava risultare dal confronto degli istrumenti del 1793, 1535–1534 e 1572 e dalla transazione del 1606 tanto da aver potuto esso concedere degli usi civici ai cittadini di Borbona.

In ogni più subordinata ipotesi affermava che i terreni pascolativi gli spettassero jure proprietatis perché vi esercitava i diritti di pascolo e di legnatico, affittava i prati, ne riscuoteva le gabelle ed il rimborso di danni dati, e vi compiva ogni atto inerente al godimento della cosa; e che se non altro, fuor di ogni altro dubbio fosse l'utile dominio dei terreni messi a pascolo, eccettuati dalla concessione al Cornesio. Ma la Corte si limitò ad osservare che il praeter pasqua volesse significare una servitù attiva di pascere e legnare a prò del Comune di Posta nel territorio di Vallemare, laddove il richiesto esame dei titoli le faceva obbligo di un adeguato ragionamento e non di uscire in una semplice e nuda affermazione.

Per questi motivi

La Corte

Letto ed applicato l'Art° 542 del Codice di Procedura Civile,

In accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Posta contro la sentenza resa dalla Corte di Appello di Aquila nel 12 Febbraio – 7 Aprile 1908, cassa tale sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche sulle spese di Casazione.

Ordina restituirsi al ricorrente il deposito di multa.

Così deciso il 14 Febbraio 1912

Pubblicato il 24 id. 1912.

² nel testo da cui si trascrive è però scritto, forse per errore: « omnia et singula territoria praeter tamen pasqua reperinten occupata ac detempla » ossia: tutti e ciascuno dei territori, ad eccezione dei pascoli, che si troveranno occupati e tenuti in possesso.

³ nel testo da cui si trascrive è però scritto, forse per errore: «dominali »